ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 23 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea. In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;

2) sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi della Federazione per le operazioni commerciali e industriali della Federazione, in armonia con i suoi scopi;

3) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa

4) sui regolamenti interni della Federazione e sui contratti collettivi con i dipendenti;

5) sulla organizzazione centrale dei servizi dell'Ente e sulla istituzione e chiusura di uffici periferici sia nel territorio nazionale anche in rapporto alle autonomi regionali sia all'estero

6) sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col presidente e il vice presidente il Comitato esecutivo;

7) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore generale e dei dirigenti fino al grado di capo servizio incluso e sui contratti singoli o collettivi dei dirigenti;

8) sulla costituzione di societa' o enti i cui scopi possono interessare l'attivita' federale oppure sulla partecipazione della Federazione ad enti o societa' gia' esistenti, aventi gli scopi suddetti;

9) sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti di tassi di interesse e di garanzie;

10) sugli acquisti e sulle vendite di beni immobiliari e costituzione di diritti reali immobiliari;

11) sulla istituzione di oneri reali immobiliari;

12) sulla ammissione e sulla esclusione dei soci;

13) sulla compilazione e tenuta dell'albo nazionale dei dirigenti dei Consorzi agrari. Il

Consiglio di amministrazione puo' delegare taluno dei propri poteri al Comitato esecutivo. Il Consiglio puo' di volta in volta anche conferire facolta' di decisione per determinati atti a uno o piu' dei suoi membri o al direttore generale. Puo' inoltre incaricare il presidente di conferire procura generale e speciale al direttore generale e ad altri dirigenti.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it